Verbale dell'udienza in data 8 giugno 2016 nella causa iscritta al n. 7298 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014 del Tribunale di Cagliari.

Sono comparsi i procuratori delle parti e per il procuratore di parte attrice l'avvocato pe qualle s di parte convenuta l'avvocato i quali concludono in conformità e si riportano alle difese in atti.

Il giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come qui di seguito riportate.

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

ha pronunziato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 7298 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014, del Tribunale di Cagliari promossa da:

`
con sede in Torino, in persona dell'avv.
procura speciale conferitagli dal Direttore Generale e legale rappresentante della società
in data 27/09/2012 a rogito Notaio
Cagliari, repertorio n. 176454 e raccolta n. 37782, registrata in Cagliari il 27 settembro
2012 n. 6781, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio del procuratore
avvocato che la rappresenta, in forza di procura speciale alle lit
apposta a margine dell'atto di citazione, e la difende.

**ATTRICE** 

#### CONTRO

lo studio del procuratore avvocato che lo rappresenta in virtù di procura speciale alle liti apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta, e lo difende.



CONVENUTO

## **E CONTRO**

CONVENUTO-Contumace

### Motivi in fatto ed in diritto della decisione

1. Con atto di citazione rispettivamente notificato in data 29/07/2014 e 05/08/2014,
, con sede legale in Cagliari, ha convenuto in giudizio
davanti a questo Tribunale esponendo:
era creditrice nei confronti
somma di Lire 550.000.000, nonché delle spese liquidate con decreto ingiuntivo n.
403/1999, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 14.07.1999 e dichiarato esecutivo in
data 03.11.2003, con formula esecutiva apposta in data 19.02.2004, e non opposto;
che il suddetto credito vantato nei
fideiussione prestata da quest'ultimo a favore
garantire il corretto adempimento del contratto di finanziamento stipulato in data
19.11.1991 Società cooperativa a responsabilità limitata,
debitrice principale, dichiarata fallita in data 25.11,2004 con sentenza del Tribunale di
Cagliari;
con atto pubblico trascritto in data 18.09.2009 reg. part. 21615, reg.
gen. 30240, aveva donato al figlio
era titolare descritti al catasto fabbricati
che il succitato atto di liberalità aveva determinato una diminuzione del patrimonio
del fideiussore conseguentemente, della garanzia patrimoniale in favore
dell'attore;
che la donazione era pregiudizievole dell'interesse della
poiché aveva reso più incerto e difficoltoso il recupero del credito;
che l'insorgenza del credito era anteriore all'atto dispositivo e che ciò
costituiva idonea dimostrazione del fatto che il donante era stato a conoscenza del



Firmato Da: TAMPONI IGNAZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 71274

Sentenza n. 1798/2016 pubbl. il 08/06/2016 RG n. 7298/2014 Repert. n. 2200/2016 del 13/06/2016

pregiudizio che il suddetto atto aveva apportato alle ragioni del creditore;

che trattandosi di atto a titolo gratuito non era necessaria la consapevolezza nel terzo del pregiudizio patito dal creditore, seppure tale stato di conoscenza poteva presumersi dal rapporto di parentela tra donante e donatario.

Tanto premesso,

ha domandato la pronuncia di una sentenza costitutiva di dichiarazione dell'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione avente ad oggetto le porzioni immobiliari site in Soleminis,

posto in essere

1.1. L'atto di citazione è stato ritualmente notificato nei confronti

Il primo è rimasto contumace.

Il secondo, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato integralmente, ancorchè con modalità assolutamente generiche, quanto *ex adverso* dedotto, sia in fatto che in diritto.


- 1.2. La causa, istruita per via documentale, è stata tenuta a decisione ai sensi dell'art.
  281-sexies c.p.c. ed in data odierna è stata data lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo.
- 2. La domanda di parte attrice nei confronti della di parte di part
- 2.1. a. ha, innanzitutto, dimostrato (mediante la produzione in giudizio del decreto ingiuntivo n. 403/1999 del 1999, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 14.07.1999 e dichiarato esecutivo in data 03.11.2003, che ha ingiunto il pagamento della somma di £.550.000.000, oltre agli interessi contrattuali di mora, e delle spese del giudizio) di vantare legittime ragioni di credito nei confronti

Da ciò discende che deve ritenersi raggiunta la prova della sussistenza delle ragioni di credito vantate

e l'assunzione da parte di quest'ultimo della qualità di debitore in un momento anteriore rispetto al compimento dell'atto dispositivo oggetto della presente revocatoria, perfezionatosi nel settembre del



Repert. n. 2200/2016 del 13/06/2016



2.3. Quanto agli ulteriori presupposti su cui si fonda l'azione revocatoria ed avuto riguardo, in particolare, al requisito oggettivo del c.d. *eventus damni*, esso, com'è noto, deve essere ritenuto sussistente allorquando l'atto dispositivo del debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo siffatto pregiudizio consistere in una variazione quantitativa o anche qualitativa del patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 5718 del 2014; Cass. n.11449 del 2013).

E' sufficiente rilevare sul punto che, in conseguenza dell'atto di donazione il convenuto si è spogliato della titolarità delle porzioni immobiliari di cui era proprietario le quali, pertanto, non possono più essere sottoposte all'azione esecutiva della parte attrice per il recupero del suo credito.

Sotto tale profilo l'atto negoziale di disposizione del quale l'odierna parte attrice chiede la revoca ha, dunque, arrecato in via immediata e diretta un sicuro pregiudizio in concreto rappresentato dalla diminuzione della garanzia patrimoniale sulla quale tale parte poteva contare nel momento in cui è sorto il proprio credito.

Da ciò discende ha diminuito la garanzia patrimoniale esistente in favore della creditrice e reso incerto e più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni di credito vantate

Infatti, ai sensi dell'art. 2740 c.c., il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e il significationi con il compimento dell'atto dispositivo revocando, ha leso la garanzia patrimoniale generica,

Firmato Da: TAMPONI IGNAZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#; 71274

diminuendo il proprio patrimonio sul quale la Banca poteva fare affidamento per il soddisfacimento delle proprie ragioni di credito.

2.4. Per quanto concerne, poi, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., come emerge dal contratto di finanziamento stipulato in data 19.11.1991 (contenente anche l'assunzione della garanzia fideiussoria da parte dell'odierno convenuto) e dal decreto ingiuntivo n. 403/1999 del 1999, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 14.07.1999, la donazione in data 10 settembre 2009 è successiva alla nascita del credito nei confronti e dall'anteriorità del credito e dalla gratuità dell'atto dispositivo discende che, ai sensi dell'art. 2901, co. 1 c.c., ai fini della revocazione è sufficiente la *scientia damni* e, quindi, la mera consapevolezza nel debitore del pregiudizio arrecato al creditore, e non anche quella del terzo donatario il cui stato soggettivo, di buona o mala fede, è del tutto irrilevante stante la gratuità dell'atto dispositivo (cfr. Cass. 25413 del 2013).

Inoltre, anteriore è stata la dichiarazione del fallimento della società garantita, così che deve escludersi che mancasse nel donante, odierno convenuto, la consapevolezza circa l'esistenza di un credito nei suoi confronti e la conseguente rappresentazione del pregiudizio arrecato all'odierno attore con la disposizione di suoi cespiti immobiliari.

Deve, allora, ritenersi sulla base delle circostanze oggettivamente a sua conoscenza e della loro valutazione, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, non poteva non rappresentarsi il pregiudizio arrecato alla Banca attrice attraverso il depauperamento del proprio patrimonio operato mediante il compimento dell'atto di donazione in epoca successiva alla nascita del credito nei suoi confronti.

3. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte deve, allora, ritenersi provato che la donazione da parte delle porzioni immobiliari descritte in citazione ha costituito un atto di disposizione patrimoniale che ha arrecato, nella piena ed effettiva conoscenza del debitore, un concreto pregiudizio alle ragioni di credito all'epoca già esistenti della parte creditrice.

Sussistendone, quindi, tutti i presupposti, detto atto dispositivo deve essere revocato



ai sensi dell'art.2901 c.c..

4. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, debbono essere poste a carico dei convenuti nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1.	In accoglimento dell	a azione revoca	atoria proposta ai s	ensi dell'art.2	.901 c.c.
dalla (		a. avver	rso		dichiara
ineffica	ace nei confronti dell'at	tore l'atto di do	nazione stipulato il	10/09/2009	a rogito
del not	aio dott.	trascr	ritto in data 18/09/2	2009, reg. par	t. 21615,
reg. ge	n. 30240, in forza del	quale	ha donato, in fa	vore del figli	0
la	a piena proprietà le por	zioni immobilia	ari site in		

2. Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese processuali che liquida in complessivi € 8.872,80, di cui € 2.531,25 per la fase di studio, € 1.13,50 per la fase introduttiva ed euro 2.974,50per la fase istruttoria, oltre accessori di legge e già calcolate le spese vive pari ad € 1.260,68 e le spese generali per € 992,89.

Così deciso in Cagliari, in data 8 giugno 2016.

Il giudice

dott. Ignazio Tamponi



